

# **Regolamento**

## **per l'attività di revisione interna**

*Approvato dal Consiglio Superiore  
nella seduta del 27 novembre 2013*

## Art. 1

(Premessa)

La presente normativa, in conformità alle previsioni del Regolamento Generale della Banca e in linea con gli standard internazionali e le migliori pratiche per l'*internal auditing*, fornisce disposizioni su finalità, caratteristiche ed esercizio dell'attività di revisione interna.

## Art. 2

(Linee di riporto e natura dell'attività)

Il Servizio Revisione interna riporta direttamente al Governatore.

Il Servizio:

- verifica e valuta, in maniera obiettiva e indipendente, l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e ne promuove il miglioramento continuo;
- effettua, su specifica richiesta, interventi di consulenza, ferma restando la possibilità di ampliare, ove necessario, l'ambito dell'intervento individuato con il richiedente;
- può essere incaricato di analizzare specifiche tematiche o progetti e formulare le proprie valutazioni;
- svolge accertamenti particolari in relazione a specifici accadimenti;
- intrattiene rapporti di collaborazione e scambio informativo con i revisori contabili.

## Art. 3

(Programmazione e monitoraggio delle attività)

L'attività della funzione di revisione è programmata dal Capo del Servizio Revisione interna. La definizione del piano annuale si basa sulla valutazione dei rischi e tiene conto:

- delle attività concordate nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC);
- delle indicazioni del Direttorio e del Comitato consultivo in materia di revisione interna;
- di eventuali segnalazioni dei responsabili delle funzioni aziendali e degli altri organismi collegiali.

Il piano è sottoposto a parere preventivo del Comitato consultivo in materia di revisione interna ed è approvato dal Governatore.

Il Capo del Servizio Revisione interna monitora l'attuazione del piano e ne promuove la revisione e l'aggiornamento in base alle esigenze sopravvenute.

#### Art. 4

##### (Tipologia delle attività revisionali)

Gli interventi di revisione si distinguono in accertamenti sul campo e verifiche a distanza.

I primi si distinguono in:

- accertamenti di carattere generale, che sono rivolti a verificare e valutare l'andamento delle singole Strutture nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- accertamenti mirati, rivolti a verificare e valutare: i) specifiche attività o profili delle Strutture; ii) processi; iii) sistemi, applicazioni e infrastrutture informatiche; iv) progetti; v) lo stato delle azioni correttive intraprese per il superamento delle problematiche rilevate in precedenti audit (follow-up sul campo);
- accertamenti disposti in ambito SEBC;
- accertamenti particolari.

Di norma, negli interventi revisionali sono esaminati i profili dell'efficacia, dell'efficienza e della sicurezza, nonché il governo dei rischi e delle risorse; ove siano

rilevate carenze, gli interventi mirano a individuare le cause a monte e a indicare possibili linee di intervento.

Le analisi e gli interventi a distanza completano la gamma delle attività revisionali.

#### Art. 5

##### (Formalizzazione degli interventi)

Il conferimento dell'incarico è firmato dal Governatore o da altro membro del Direttorio in sua vece.

Gli interventi previsti nel piano di audit possono essere preceduti da una fase ricognitiva presso le Strutture interessate, finalizzata ad acquisire informazioni e documenti; la comunicazione alle Strutture dell'avvio della fase ricognitiva è a cura del Capo del Servizio Revisione interna.

Gli interventi cartolari sono disposti dal Capo del Servizio Revisione interna.

#### Art. 6

##### (Riferimenti sul personale)

Negli accertamenti di carattere generale gli Ispettori valutano l'azione espressa dalla Direzione, dai Titolari delle diverse Unità di base e dai loro Sostituti nonché l'opera svolta ai fini della crescita professionale del personale assegnato. Essi esprimono altresì valutazioni sulle caratteristiche professionali dei singoli dipendenti in relazione allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

#### Art. 7

##### (Poteri e responsabilità degli incaricati)

Gli incaricati di interventi revisionali sono investiti delle facoltà necessarie al pieno adempimento del loro mandato, compresa quella di assumere notizie, prendere visione e trarre copia, presso i Servizi dell'Amministrazione Centrale come presso qualsiasi altra

Struttura della Banca, di documenti che reputino utili nonché di procurarsi ogni altra informazione che ritengano pertinente.

Per gli interventi revisionali può essere disposta la partecipazione di personale non appartenente al Corpo ispettivo.

Spetta all'Ispettore più elevato in grado il compito di indirizzare e coordinare l'attività dei singoli componenti il gruppo ispettivo.

Le verifiche devono essere condotte in aderenza alle specifiche metodologie, improntate a criteri di efficienza e a chiarezza, esaustività e trasparenza della comunicazione.

Ai fini dell'attività di revisione, le Strutture forniscono al Servizio Revisione interna dati e informazioni, anche per lo svolgimento di analisi e interventi cartolari.

#### Art. 8

##### (Reggenze)

Gli Ispettori possono essere chiamati a espletare incarichi diversi da quelli indicati all'art. 4, quali la temporanea direzione di Servizi o Filiali.

In occasione degli incarichi di reggenza devono adoperarsi per l'eliminazione delle eventuali manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei vari servizi.

Al termine di tali incarichi essi predispongono una sintetica relazione conclusiva.

#### Art. 9

##### (Obblighi e incompatibilità)

Gli incaricati della funzione di revisione devono in ogni circostanza espletare i propri compiti con indipendenza, obiettività e diligenza professionale.

Essi devono astenersi da attività che possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'imparzialità delle loro valutazioni o dal partecipare a quelle in cui le loro valutazioni possano risultare condizionate, per qualsiasi motivo, da situazioni di incompatibilità.

L'incompatibilità si presume nel caso in cui l'incaricato sia stato coinvolto, negli ultimi due anni, nelle attività sottoposte a revisione.

Essi non accettano nulla che pregiudichi o appaia pregiudicare l'imparzialità delle loro valutazioni e mantengono la massima riservatezza sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della funzione.

#### Art. 10

##### (Comunicazione dei risultati)

Al termine di ciascun incarico gli Ispettori redigono un rapporto avendo cura di riferire su tutti gli aspetti, positivi e negativi, che rivestano significatività. I riferimenti devono essere tempestivi, basati su fatti concreti ed esposti in forma chiara e sintetica.

Il rapporto è rassegnato al Governatore e, per gli accertamenti condotti in ambito SEBC, all'*Internal Auditors Committee*, previa revisione, coordinata dal Capo del Servizio Revisione interna, volta a garantire il rispetto delle metodologie e la coerenza dei contenuti.

Le risultanze ispettive sono comunicate ai Responsabili delle Strutture coinvolte nella revisione per l'adozione delle opportune iniziative e alle altre Strutture della Banca per quanto di competenza.

#### Art. 11 (Follow-

##### up cartolare)

Il Servizio Revisione interna verifica su base documentale che siano state attuate le iniziative per il superamento delle criticità rilevate nelle attività di revisione ovvero, in caso negativo, che il rischio sia stato accettato ai competenti livelli.

#### Art. 12

(Analisi e interventi a distanza)

L'attività a distanza mira a:

- individuare, attraverso l'analisi di dati e informazioni eventuali fenomeni meritevoli di attenzione sotto il profilo del rischio;
- monitorare il sistema dei controlli interni;
- accertare le cause di singoli eventi.

Sulla base delle analisi svolte possono essere disposti interventi a distanza o ispettivi.

Le analisi e gli interventi a distanza concorrono alla valutazione del sistema dei controlli interni.

#### Art. 13

(Programma di miglioramento della qualità)

Le attività del Servizio Revisione interna sono sottoposte a monitoraggio continuo da parte del Capo del Servizio.

La conformità dell'attività della Funzione agli standard internazionali è oggetto periodicamente di autovalutazione e di verifica da parte di soggetti esterni alla Banca.

#### Art. 14

(Riferimenti periodici)

Il Capo del Servizio Revisione interna riferisce periodicamente al Direttorio, al Comitato consultivo in materia di revisione interna e al Collegio Sindacale sulle

complessive risultanze delle attività svolte, formulando eventuali proposte anche al fine del continuo miglioramento del sistema dei controlli interni della Banca.